

COMUNE DI SALERNO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Num: 61

OGGETTO: DELIBERA ALIQUOTE TASI ANNO 2017
(Pro. N. 2017 / 76)

L'anno duemiladiciassette addì sedici del mese di marzo , alle ore 13:30 , in Salerno e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città ; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

NAPOLI VINCENZO	P
AVOSSA EVA	A
CARAMANNO ANGELO	A
DE LUCA ROBERTO	P
DE MAIO DOMENICO	P
FALCONE GAETANA	P
GIORDANO MARIARITA	P
LOFFREDO DARIO	P
SAVASTANO GIOVANNI	P

Presiede l'adunanza VINCENZO NAPOLI il Sindaco partecipa alla seduta il Segretario Generale ORNELLA MENNA

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore DE LUCA ROBERTO , chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita in allegato, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello statuto comunale.

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.



LA GIUNTA

Premesso che l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dalla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia operativa;

Visto che l'art. 1 commi 14 e 708 della L.n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha modificato ed integrato l'art. 1 della L. 27.12.2016, n.147 – in materia di TASI;

Visto il regolamento TASI approvato con delibera di C.C. n. 21 del 30.09.2014;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/02/2016 con la quale è stata adeguata la disciplina regolamentare TASI alla L.n. 208/2015 e sono state approvate le aliquote della TASI per l'anno 2016 e le modalità applicative;

Vista, altresì, la L. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) che all'art.1, comma 42, ha prorogato, anche per l'anno 2017, il blocco degli aumenti di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 dagli enti locali;

Ritenuto di proporre al Consiglio Comunale la conferma, per l'anno 2017, delle esenzioni disposte dall'art.1, comma 14, L. 28.12.2015, n.208 e delle aliquote TASI, come approvate con delibera consiliare n.6/2016;

Visti il parere di sola regolarità tecnica reso sulla presente proposta dal Direttore del Settore Tributi e il parere di regolarità contabile reso dal Direttore del Settore Ragioneria,

DELIBERA

1) Proporre - come propone - al Consiglio Comunale:

la conferma, per l'anno 2017, delle esenzioni disposte dall'art.1, comma 14, L. 28.12.2015, n.208 e delle aliquote TASI - come approvate con delibera consiliare n.6/2016 e di seguito riportate:

a) sono esentati dall'applicazione della TASI:

- gli immobili destinati ad abitazione principale, non solo dal possessore, ma anche “ *dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare* ”;
- i seguenti immobili assimilati ad abitazione principale: a) immobili appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa destinati ad abitazione e relativa

- pertinenza dei soci assegnatari nonché a studenti universitari, soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica; b) immobile posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, non locato o concesso in comodato; c) immobile posseduto dai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, non locato o concesso in comodato; d) immobili locati secondo la legge 8 febbraio 2001 n. 21-alloggi sociali; e) immobile posseduto ai sensi della Legge 147/2013 art. 1 comma 707; f) immobili assegnati al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sono, altresì, esenti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) sono soggetti al pagamento della TASI, all'aliquota del 2,5 per mille, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- c) sono, altresì, soggetti al pagamento della tassa, all'aliquota dell'1 per mille i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art.9 comma 3 bis D.L. n.133/1994
- d) è confermato l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutte le altre tipologie di immobili, ivi comprese le categorie A1, A8 e A9;
- e) considerare abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui alla presente delibera e con le norme nazionali;
- 2) dare atto che
- il gettito della TASI sarà destinato alla copertura dei costi da sostenere da parte dell'Ente per i seguenti servizi indivisibili: Anagrafe e Stato Civile - Polizia locale - Protezione civile - Servizi necroscopici e cimiteriali - Viabilità ed illuminazione pubblica - Manutenzione verde pubblico;
 - il minor gettito della TASI, anche per l'anno 2017 sarà coperto dall'incremento del Fondo di Solidarietà, così come previsto dall'art. 1, comma 17 della L. n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016);
- 3) inviare - ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 - per via telematica la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. n. 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni;
- 4) trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;
- 5) trasmettere al Settore Tributi e al Settore Ragioneria per quanto di rispettiva competenza.

Del che è verbale

IL SEGRETARIO
ORNELLA MENNA

IL PRESIDENTE
VINCENZO NAPOLI

